

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 09797/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9797 del 2021, proposto da
Aida Stigliano, Tiziana Perrucci, Alessandra Dattis, Serena Borsci, Delio
Peschiulli, Claudia Nuzzi, Angela Greco, Rita Giancipoli, Maria Teresa Perrucci,
Daniela Ferrari, Antonio Pesare, Cosima Caiazzo, Manuel Gennari, Mariana
Caforio, Serena Erario, Giuseppe Friuli, Maria Dora Loredana Voza, Iris De Vita,
Antonella Mele, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg
Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Territoriale di
Taranto, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Salvatore Buccoliero, Alessandra Marino', Patrizia Congedo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

decreto dirigenziale prot.n.10057 del 10.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Taranto con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Taranto per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADMM-ADSS) e alla classe di concorso A022 (per la ricorrente Erario), sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi dei ricorrenti non siano stati conseguiti entro la data del 31.7.2021 ai sensi dell'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021;

- del decreto dirigenziale prot.n.14434 dell'8.10.2021 con cui i ricorrenti sono stati nuovamente depennati ed esclusi in esecuzione dell'ordinanza Tar Lazio Sez.Terza Ter n. 5260/2021 e degli atti indicati in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata il 23.3.2022 con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza de qua nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 marzo 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO